

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

LO PRESTI, CONTENTO e FRAGALÀ.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la più grande azienda automobilistica italiana, la Fiat, gode di « incentivi e finanziamenti da parte dello Stato, ivi compresi quelli previsti dalla legge nota come « incentivi per la rottamazione »;

la Fiat prevede di collocare o ha già collocato in cassa integrazione guadagni 35.000 lavoratori, equivalenti al 45 per cento della sua forza lavoro;

la Fiat dimostra così di disporre di un cospicuo monte ore per la cassa integrazione guadagni, che, a norma di legge, dovrebbe esserle concesso per far fronte ad una caduta o ad un rallentamento della produttività dell'azienda collegata presumibilmente ad una crisi di settore e ad un affievolimento della domanda sul mercato che dovrebbe riflettersi in una caduta dei carichi di lavoro nei vari stabilimenti;

risulta però agli interroganti che la Fiat contemporaneamente alla cassa integrazione guadagni faccia ricorso al lavoro straordinario che viene svolto dalle maestranze mantenute in servizio in modo sistematico e continuativo;

tale circostanza, se confermata, smentisce l'esistenza dei presupposti che che la legge pone a fondamento della concessione della cassa integrazione guadagni, posto che, se la Fiat può da un lato profittare del beneficio della Cigs che pone a carico della collettività il costo dei salari dei lavoratori, forzatamente inattivi, economizzando una voce di bilancio che incide notoriamente in modo oneroso sulla gestione patrimoniale dell'impresa, per converso non potrebbe incrementare la

produttività ed i profitti con mano d'opera quantitativamente ridotta, alla quale viene tuttavia imposto un maggiore sforzo in termini di operosità —:

quante ore di Cigs risulti che la Fiat disponga e sulla base di quali motivazioni addotte dall'azienda queste siano state concesse;

se siano a conoscenza del fatto che la Fiat ricorre sistematicamente al lavoro straordinario contestualmente allo sfruttamento dei benefici della Cigs e se ciò sia legittimo e compatibile con le condizioni ed i presupposti previsti dalla legge che disciplinano la cosiddetta causa integrabile;

se la sospensione del rapporto di lavoro dei dipendenti Fiat collocati in Cigs sia stata attuata in contrasto con i limiti desumibili dalla normativa specifica sulla Cigs e più in generale con quelli desumibili dall'ordinamento: la violazione dei limiti interni al potere di sospensione da parte del datore di lavoro — la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nella esecuzione dei contratti di lavoro con i singoli lavoratori sospesi;

se siano informati in merito all'utilizzo contestuale di Cigs e lavoro straordinario anche da parte di altre grandi imprese e quale misura abbia assunto il fenomeno;

se il ricorso al lavoro straordinario risulti effettuato sulla base di accordi sindacali o, comunque, con il consenso delle associazioni sindacali e, in tal caso, quali;

quali provvedimenti ed iniziative intendano assumere per arginare il fenomeno sopra descritto e se non ritengano opportuno studiare delle misure di monitoraggio sul ricorso alla Cigs, allo scopo di tutelare da un lato i lavoratori introducendo dei parametri di controllo più accurati sulla effettiva congruità della causa integrabile, e dall'altro, per evitare che, attraverso il ricorso ingiustificato allo strumento della Cigs, sia impiegato in modo improprio del danaro pubblico. (3-03127)

VASCON, COMINO, LEMBO, BORGHEZIO, GNAGA, CIAPUSCI, BARRAL, DOZZO, ANGHINONI, COPERCINI, SANTANDREA, DUSSIN, ROSSI, COVRE, CHINCARINI, DALLA ROSA, ALBORGHETTI, PITTINO, FONTAN, FONGARO e STUCCHI. — *Ai Ministri per le politiche agricole, della sanità e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la costante e continua diffusione della notizia del tartufo cinese, apparsa più volte su quotidiani e settimanali come « Sette », « settimanale del *Corriere della Sera* », induce l'interrogante a evidenziare un sempre più dilagante fenomeno di questa truffa alimentare-commerciale, che ha come oggetto il « tartufo cinese »; si tratta di un tubero, insapore, che messo a contatto con altri ne assorbe il profumo ed il colore, mimetizzandosi al punto tale da non venire riconosciuto da nessun esperto, sia questo allo stato naturale, che servito su pietanze;

risulta altresì che il tubero « cinese » sia frutto di una cosiddetta clonazione da laboratorio, e che tale manipolazione sia perfettamente riuscita;

l'immissione sul mercato di questo tubero ha drasticamente ridotto le esportazioni, mettendo così a repentaglio per l'ennesima volta la credibilità e la genuinità dei prodotti « Made in Italy », ed ha paralizzato ogni attività cosiddetta « part time » di quei cavatori (autorizzati) che con il tartufo molto spesso integravano il bilancio economico familiare —:

se siano a conoscenza di questo grave fenomeno che nella fattispecie va ad intaccare la produzione nazionale del prodotto indicato;

se a fronte di questa cosiddetta « manipolazione » non intendano intervenire tempestivamente al fine di arginare simile frode alimentare di cui a tutt'oggi sono sconosciute le caratteristiche organolettiche intrinseche, e se a tal proposito non si ritenga opportuno fare intervenire a livello nazionale i reparti specializzati dei Nas;

se a fronte di questa anomalia commerciale che nell'insieme vede concretizzarsi il reato di truffa-frode, dal momento che ad avviso dell'interrogante sono ravvisabili gli estremi del reato di truffa, (violazione legislativa con l'artificio o raggio), non intendano attivare la Guardia di finanza, al fine di eseguire accurati controlli in relazione al divieto di importazione del prodotto, tutelando in ogni forma e misura le produzioni nazionali. (3-03128)

SPINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accordato al giovane imprenditore di Prato, Alessio Norcini, con ordinanza del 28 agosto 1998, la dispensa dal servizio di leva dopo il rifiuto posto dal ministero della difesa;

perché il caso del Norcini non sia rientrato nella normativa prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1997 (adeguamento delle norme in materia di ritardi e rinvii e dispense relative al servizio di leva). In questo decreto legislativo, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 2 febbraio 1998, all'articolo 7 si sanciscono infatti le tipologie e le dispense del servizio di leva. In particolare, all'articolo 3, lettera *b*), si parla di responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica da almeno due anni, ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali e incentivazione alle imprese regionali giovanili e al lavoro autonomo. La dispensa viene concessa sempre che, con la partenza dell'interessato, vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico amministrativo dell'azienda o dell'attività;

perché nella tipologia individuata nel predetto decreto non sia potuto rientrare il Norcini e perché viceversa gli sia stato opposto un diniego rispetto alla tipologia prevista dal comma *a*) dell'articolo 3 (difficoltà economica o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative) su cui il

tribunale amministrativo del Lazio si è basato per l'ordinanza stessa. (3-03129)

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in un'intervista pubblica su *la Repubblica* del 1° dicembre 1998, il Ministro dell'interno, riferendosi alla « legge Simeone » in materia di misure alternative alla detenzione, ha affermato che, con l'entrata in vigore di questo importante provvedimento legislativo, si sarebbe determinato un « parziale svuotamento » delle carceri nel nostro Paese;

è per lo meno improprio individuare nello « svuotamento » delle carceri l'obiettivo fondamentale sotteso alla « legge Simeone », che tende invece ad affermare un più generale principio di civiltà giuridica, ampiamente condiviso dal Parlamento, al di là di manichee posizioni di schieramento;

non risulta all'interrogante che, per effetto della nuova normativa in tema di misure alternative alla detenzione, si sia verificato uno « svuotamento » delle carceri, ancorché « parziale »;

l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo, ha chiesto di conoscere lo stato di attuazione della « legge Simeone », senza purtroppo ricevere alcuna risposta —:

sulla base di quali dati il Ministro dell'interno abbia potuto sostenere che dall'entrata in vigore della « legge Simeone » sia derivato un effetto di « svuotamento » delle carceri nel nostro Paese;

di quali elementi di conoscenza disponga il Governo per informare correttamente il Parlamento sullo stato di attuazione della « legge Simeone ». (3-03130)

LECCESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

le Filippine sono state il primo Paese asiatico ad aver abolito la pena di morte

nel 1987, a non averla praticata per ventidue anni e nonostante la forte spinta di matrice cattolica a reintrodurla nel 1994;

da notizie di agenzia risulta che a metà novembre Thelma Proferrada, un giudice della Corte della città di Quezon, ha disposto che venga giustiziato Leo Echegary;

Leo Echegary è un cittadino filippino di 38 anni condannato a morte dalla Corte di Quezon nel settembre del 1994; la sentenza è stata confermata dalla Corte Suprema nel giugno del 1996 e la stessa Corte, nel febbraio 1997, ha rigettato un appello stabilendo che Leo Echegary poteva essere giustiziato tra il 28 febbraio e il 28 agosto 1998;

nel marzo 1998 una delegazione mista del Senato e di « Nessuno tocchi Caino » si è recata nelle Filippine per incontrare il presidente del Senato delle Filippine, il Ministro degli affari esteri e della giustizia oltre che la più alta carica religiosa del sud-est asiatico, il cardinale Sin, per chiedere la sospensione dell'esecuzione di Leo Echegary e la conferma dell'astensione sulla risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali che il Governo italiano avrebbe presentato per il secondo anno consecutivo alla commissione diritti umani dell'Onu;

le Filippine hanno confermato l'astensione durante il voto sulla risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali approvata dalla commissione diritti umani dell'Onu il 3 aprile 1998;

nel mese di ottobre però la Corte Suprema ha rigettato l'ultimo ricorso di Leo Echegary che contestava la legittimità costituzionale dell'iniezione letale, metodo introdotto nel Paese nel 1996, e le corti filippine hanno pronunciato un numero *record* di condanne capitali, portando a ben 820 il numero dei detenuti nel braccio della morte;

dopo l'ultima decisione della corte suprema e dopo la sentenza dello scorso martedì, l'unico rimedio a disposizione di Leo Echegary è la concessione della grazia da parte del Presidente Joseph Estrada;

il governo italiano è impegnato, grazie anche ad una mozione approvata dal Senato il 16 luglio 1998, ad attivarsi affinché un numero sempre maggiore di paesi decidano di abolire o sospendere la pena di morte, anche perché la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni, che il Governo è impegnato a presentare all'Assemblea generale nel 1999, sia sostenuta dal maggior numero di paesi —:

quali iniziative il Governo italiano intenda prendere nei confronti delle Filippine affinché, in linea con il voto espresso sulla risoluzione per la moratoria delle esecuzioni, Leo Echegary non sia giustiziato e sia mantenuta la sospensione delle esecuzioni;

quali iniziative urgenti il Governo intenda prendere in sede di Unione europea affinché anche questo organismo internazionale intervenga nei confronti delle Filippine per evitare la ripresa delle esecuzioni capitali. (3-03131)

CIAPUSCI. — *Ai Ministri per le politiche agricole, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

i settimanali e quotidiani della provincia di Sondrio hanno dato largo risalto alla notizia di rilascio di melme altamente inquinanti nel fiume Mera in Valchiavenna in provincia di Sondrio;

le notizie riportano che l'Enel di Mese (SO) nel pomeriggio di domenica 29 novembre 1998, ha disposto l'apertura delle paratie della diga di Villa di Chiavenna (SO) e la grossa quantità d'acqua ha trascinato nel fiume Mera le ingenti quantità di sabbie nere depositate nel letto della diga stessa;

in breve tempo i primi 14 chilometri di fiume che scendono da Villa di Chiavenna verso il lago di Novate Mezzola, sono

stati contaminati cancellando ogni forma vivente in quel tratto di fiume: la microfauna, la vegetazione e tutta la popolazione ittica;

non un solo pesce si è salvato da questo disastro ambientale, e l'inquinamento ha raggiunto anche la riserva di Chiavenna colpendo proprio nel periodo di riproduzione;

episodi del genere sono successi anche anni addietro per le pulizie della diga dell'Enel di Madesimo e Isolato —:

se non si ravvisi l'urgenza di una regolamentazione per questo tipo di manutenzione ordinaria delle dighe;

se non si ravvisi, dato il carattere ripetitivo degli episodi in Valchiavenna, ipotesi di reato di disastro ambientale da parte dell'Enel;

chi siano i responsabili del mandato dell'ordine di apertura delle paratie di Villa di Chiavenna;

se siano stati presi in considerazione da parte dell'Enel altri metodi, più consoni al rispetto dell'ambiente anche se più onerosi per l'azienda, per effettuare la pulizia delle dighe con normali mezzi meccanici, come già effettuato in altri casi. (3-03132)

FRAGALÀ, LO PRESTI e SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 30 novembre 1994, in seguito alla scoperta dei componenti della cosiddetta « banda della Uno bianca » veniva istituita una commissione d'inchiesta sulla questura di Bologna;

a seguito delle risultanze di tale inchiesta diversi agenti e funzionari della questura di Bologna, a vario titolo coinvolti nelle inchieste aperte per scoprire gli autori dei delitti attribuiti alla citata « banda della Uno bianca », furono trasferiti dal capoluogo emiliano in altre località italiane;

tra le motivazioni addotte per giustificare tali trasferimenti vi era quella di soddisfare la sete di verità e giustizia della cittadinanza bolognese ed emiliana, emotivamente già provata dai delitti della « banda della Uno bianca » e sconvolta per aver appreso dalle indagini svolte che la quasi totalità dei criminali erano agenti della Polizia di Stato in forza alla questura di Bologna;

la « relazione Serra », redatta a conclusione del lavoro della Commissione d'inchiesta, mise in luce come i ritardi nell'accertamento della verità sui delitti della « banda della Uno bianca » erano stati determinati, almeno in parte, dal cattivo funzionamento della questura di Bologna e di alcune sue specifiche articolazioni;

in particolare, nella parte 1, capitolo 5, pagina 21 della « relazione Serra », a proposito del ruolo svolto dalla Digos di Bologna si legge: « Ha offerto, nel corso delle indagini relative alla cosiddetta "banda della Uno bianca", un notevole esempio di incomunicabilità tra uffici della stessa questura, svolgendo indagini, sia pure in settore di propria competenza, senza alcun collegamento con altri uffici investigativi, culminate con la redazione di un rapporto all'autorità giudiziaria, le cui risultanze sono state comunicate con comodo alla squadra Mobile e questore. Il vicedirigente è in quell'ufficio dal 4 maggio 1981! »;

in particolare, il vicedirigente della Digos citato nella « relazione Serra », dottor Lorenzo Murgolo, sarebbe colui il quale avrebbe gestito e raccolto, il 15 giugno 1992, la testimonianza di Simonetta Bersani: testimonianza chiave sulla quale si imperniò il processo alla cosiddetta « banda del Pilastro », erroneamente ritenuta responsabile dei delitti commessi dai fratelli Savi e dai loro complici;

in data 22 giugno 1998 il consigliere comunale di Bologna Massimiliano Mazzanti, con un ordine del giorno proposto per la votazione nell'assemblea elettiva di cui è membro, avuta notizia dell'eventualità che un dirigente della Polizia di Stato,

già trasferito all'indomani della pubblicazione delle risultanze della « relazione Serra », ritornasse a Bologna, invitava il sindaco del capoluogo emiliano a fare presente al prefetto ed ai questori di Bologna « l'inopportunità » di tale ritorno « nel rispetto dei sentimenti » delle vittime della banda della Uno bianca —:

per quale motivo il dottor Murgolo, sia stato nuovamente destinato, nei primi giorni dello scorso settembre, a svolgere le proprie funzioni nel capoluogo emiliano;

per quali ragioni, pur gravando su questo dirigente un così pesante giudizio nella « relazione Serra » sulla sua ininterrotta permanenza nello stesso ufficio dal 1981 al 1994, il ministero dell'interno lo abbia destinato, rimandandolo a Bologna, a dirigere proprio la Digos;

in base a quali considerazioni alcuni dirigenti dell'attuale questura di Bologna avrebbero « garantito » ai familiari delle vittime della « banda della Uno bianca » — allertati dallo stesso consigliere Mazzanti sulla possibilità di un ritorno a Bologna di uno o più funzionari della Polizia di Stato trasferiti dopo la conclusione della « inchiesta Serra » — la sostanziale estraneità del dottor Murgolo alle indagini sulla « Uno bianca », quando gli atti d'indagine ed alcune pubblicazioni testimoniano inconfutabilmente il contrario;

quale ruolo abbia effettivamente svolto nel corso delle indagini, ed in particolare nel 1992, il dottor Murgolo — nella sua qualità di vicedirigente della Digos — nella gestione della teste Simonetta Bersani;

se corrisponda al vero che uno dei più stretti collaboratori del dottor Murgolo negli anni in cui la Digos partecipò infruttuosamente alle indagini sulla « Banda della Uno bianca », il dottor Fregni, nel periodo in cui il ministero dell'interno accordava al dottor Murgolo la possibilità di tornare a Bologna, faceva parte o era addirittura responsabile della scorta dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Romano Prodi. (3-03133)